



STUDIO DAVIDE NICCO
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE N° 11 BIS /2018 DEL 31 MAGGIO 2018

OGGETTO: LE NUOVE REGOLE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

Dal 1° gennaio 2019, ad eccezione di casi marginali (soggetti cosiddetti “minimi” e forfettari”), tutti i soggetti IVA dovranno emettere le fatture in formato elettronico, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione (l'obbligo è in vigore ormai dal 2014), che nei confronti di soggetti IVA (il cosiddetto B2B), che nei confronti dei privati cittadini.

Tutti saranno coinvolti dalla fatturazione elettronica: dalla grande impresa, al commerciante, al professionista, fino al contribuente persona fisica che usufruisce di prestazioni professionali (ad esempio mediche).

Ogni fattura transiterà in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia Entrate. Sarà quindi l'Agenzia Entrate a ricevere tutte le fatture emesse per poi reindirizzarle ad destinatario finale.

L'introduzione dell'obbligo è **anticipata al 1° luglio 2018**:

- **per la cessione di benzina o di gasolio per autotrazione**, nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi IVA,
- e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica. Quest'ultimo obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto con l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 2018, non sarà inoltre più consentito, per l'acquisto di carburanti, il pagamento in contanti. L'Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha chiarito che saranno ammessi tutti i mezzi di pagamento, diversi dal denaro, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.



STUDIO DAVIDE NICCO
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

Sebbene non risulti obbligatoria **l'indicazione in fattura del modello e della targa del veicolo** (diversamente da quanto avveniva con la "scheda carburante") **è necessario che tali dati siano inseriti** ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo e quindi per poter stabilire e dimostrare la percentuale di detraibilità dell'IVA e di deducibilità del costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Da un punto di vista pratico occorre, innanzitutto, dotarsi quindi di un mezzo di pagamento idoneo.

Nel caso in cui un'autovettura aziendale venga rifornita da un dipendente durante una trasferta; qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto.

In merito all'utilizzo delle carte multiuso si sottolinea la circostanza secondo cui non sono soggette a IVA le operazioni di cessione o di ricarica delle fuel card multiuso, che permettono quindi di acquistare carburante presso soggetti diversi dall'emittente, ovvero più prodotti con aliquote differenti.

La fuel card costituisce in questa ipotesi un semplice documento di legittimazione la cui cessione non richiede l'emissione di fattura elettronica in quanto non è soggetta ad imposta, trattandosi di operazione che ha ad oggetto denaro o crediti di denaro ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633 del 1972.

Tuttavia all'atto della cessione materiale del carburante, l'esercente dell'impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica quando l'acquisto viene effettuato da un soggetto passivo d'imposta.

La ricezione di fatture elettroniche avverrà, alternativamente, tramite:

1. un indirizzo PEC valido;
2. un codice identificativo (fornito dall'Agenzia Entrate previo accreditamento – solitamente effettuato dalle software house).



STUDIO DAVIDE NICCO
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

Occorrerà quindi comunicare al proprio fornitore, nel caso specifico il distributore di benzina, il canale tramite cui si decide di ricevere la fattura elettronica.

La fattura elettronica sarà ricevuta:

- all'indirizzo PEC comunicato al fornitore;
- tramite una piattaforma WEB in grado di ricevere i documenti trasmessi con indicazione del codice identificativo comunicato;
- tramite i servizi web messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, previo accreditamento a Entratel o Fisconline, iscrizione al Cassetto fiscale dedicato per la fatturazione elettronica o SPID.

È importante che queste informazioni vengano condivise con i soggetti che, in nome e per conto dell'azienda, si occuperanno dei rifornimenti di carburanti. Potrebbero essere soggetti non esperti di fatturazione e temi fiscali e quindi è necessario che le istruzioni fornite siano tempestive e di immediata comprensione.

A tal fine abbiamo predisposto il modello di circolare informativa allegata che potrete personalizzare con i vostri dati e consegnare ai dipendenti incaricati dei rifornimenti, magari conservandone una copia all'interno del veicolo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

Allegato: fac simile di modello informativo da consegnare ai dipendenti che effettuano rifornimenti di carburanti per auto aziendali



STUDIO DAVIDE NICCO
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

ALLEGATO:
**FAC SIMILE DI MODELLO INFORMATIVO DA CONSEGNARE AI
DIPENDENTI CHE EFFETTUANO RIFORNIMENTI DI CARBURANTI PER
AUTO AZIENDALI**

[Carta intestata dell'azienda]

IMPORTANTE: le nuove regole per l'acquisto di carburante dal 1° luglio 2018

A decorrere dal 1° luglio 2018 partirà l'obbligo di fatturazione elettronica (e la conseguente abolizione delle "schede carburante") per le cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore.

Dal 1° luglio 2018 quindi, soltanto con l'emissione della fattura elettronica sarà possibile detrarre l'IVA e dedurre il costo.

ATTENZIONE: la fattura elettronica non è un semplice "file" ma presuppone una particolare procedura che funziona tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall'Agenzia Entrate.

Sebbene non risulti obbligatoria l'**indicazione in fattura del modello e della targa del veicolo** (diversamente da quanto avveniva con la "scheda carburante") è **necessario che tali dati siano inseriti** ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo e quindi per poter stabilire e dimostrare la percentuale di detraibilità dell'IVA e di deducibilità del costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 2018, non sarà inoltre più consentito, per l'acquisto di carburanti, il pagamento in contanti, nemmeno nel caso in cui l'utilizzatore del veicolo

stesse anticipando il pagamento per conto dell'azienda con soldi propri. L'Agenzia Entrate ha chiarito che saranno ammessi tutti i mezzi di pagamento, diversi dal denaro, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

L'Agenzia Entrate (Circolare 8/E del 30 aprile 2018) ha altresì formulato questo esempio:

- se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
- Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti-impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche" (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – ovvero consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

SINTESI E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI VEICOLI AZIENDALI

Dal 1° luglio 2018 non potranno più essere utilizzati i contanti per pagare rifornimenti di benzina e di gasolio effettuati in Italia. In caso di pagamento in contanti l'azienda subirebbe un grave danno economico conseguente alla mancata deduzione del costo dal reddito imponibile ed alla mancata detrazione dell'IVA.

Dal 1° luglio 2018 per i rifornimenti di benzina e di gasolio effettuati in Italia dovrà sempre essere richiesta l'emissione di fattura elettronica indicando i dati dell'azienda, del veicolo e il canale tramite cui si desidera ricevere la fattura elettronica (PEC o Codice identificativo).

Nel Vostro caso dovrete quindi richiedere al distributore, al momento di ciascun rifornimento, l'emissione di fattura elettronica, comunicandogli i seguenti dati:

<ragione sociale azienda>

<sede azienda>

<codice fiscale azienda>/<partita IVA azienda>

<codice identificativo fatturazione elettronica> o in alternativa <indirizzo PEC azienda>

<targa del veicolo>

Nulla cambia in caso di utilizzo di buoni carburante emessi da una compagnia petrolifera ed utilizzabili solo presso impianti stradali di distribuzione gestiti dalla medesima compagnia.



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.